



Regione Umbria

Rep.Interno n. 55 del 08.04.2019 – Uffici di Terni

### ALLEGATO SCARICHI

**Oggetto:** Ditta AZIENDA AGRICOLA ADANTI S.S. – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **ASSIMILATO-DOMESTICO** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**PREMESSO** che la Sig.ra Adanti Daniela, in qualità di Legale Rappresentante della ditta AZIENDA AGRICOLA ADANTI S.S. (P.I. 00525830543), esercente attività agricola con prevalenza nel settore vitivinicolo presso il complesso sito nel Comune di Bevagna (PG) – Loc. Arquata – Via Belvedere n. 2 – con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAP del Comune di Bevagna (PG) in data 19.03.2019 prot. n. 0053826, ha chiesto la **modifica** sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 33/2018, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 45 P.lla 36-912);

**VISTA** l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 33/2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Bevagna (PG) alla ditta Azienda Agricola Adanti S.S., con allegata Determinazione Dirigenziale n. 3264 del 04.04.2018 della Regione Umbria;

**CONSIDERATO** che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico provenienti dai servizi igienici di un accessorio rurale, per una potenzialità complessiva di 6 A.E. con recapito finale in corpo idrico superficiale (fosso campestre non denominato), mediante impianto da 6 A.E. costituito da Fossa Imhoff, Filtro Percolatore Aerobico e ulteriore Fossa Imhoff;

**CONSIDERATO altresì** che oggetto della modifica è solo la realizzazione di questo nuovo scarico;

**VISTO** il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

**VISTO** il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 19.09.2018: “Direttiva Tecnica Regionale per la disciplina degli scarichi delle acque reflue – approvazione”;

**VISTA** la documentazione per l'istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Dott. Geol. Edelberto Santini;

**ACCERTATO** che l'istanza presentata dalla ditta AZIENDA AGRICOLA ADANTI S.S. è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta AZIENDA AGRICOLA ADANTI S.S. (P.I. 00525830543), con sede legale in Loc. Arquata – Via Belvedere n. 2 nel Comune di Bevagna (PG), dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico provenienti dai servizi igienici di un accessorio rurale, per una potenzialità complessiva di 6 A.E. con recapito finale in corpo idrico superficiale (fosso campestre non denominato), mediante impianto da 6 A.E. costituito da Fossa Imhoff, Filtro Percolatore Aerobico e ulteriore Fossa Imhoff, sito nel Comune di Bevagna (PG), Loc. Arquata – Via Belvedere n. 2, (Fg. 45 P.lla 36-912), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

#### **1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:**

- a) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04.02.1977;

#### **2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:**

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto ubicato a monte dello scarico;
- b) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore (scolo interpodereale), al fine di evitare ristagni delle stesse;
- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- e) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;

#### **3) PRESCRIZIONI GENERALI:**

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite.

*La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).*

*La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.*